

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/INTER DELL'11.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/PESCARA DEL 12.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 79 del 15.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3) RICORSO CALCIATORE PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 15, CGS – (NOTA N. 1991/196PF10-11/SP/BLP DELL'11.10.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 15.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Pandev Goran, riduce la sanzione dell'ammenda inflittagli a €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DE CECCO GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5563/540PF-10-11/AM/MA DEL 15.2.2011 - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA MATUZALEM FRANCELINO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA LAZIO/CESENA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL CALCIATORE BOMBARDINI DAVIDE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/ALBINOLEFFE DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo), ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Bombardini Davide in 5 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'8 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete